

**COMUNE DI BOTRUGNO**

**Provincia di Lecce**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
AUTOVETTURA CON  
CONDUCENTE**

## CAPO I

### SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

#### Art.1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento reca norme per il riordino del servizio di noleggio di autovetture con conducente.
2. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative relative al servizio di noleggio di autovettura con conducente, di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n.21.
3. Tale servizio è altresì

## CAPO I

### SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

#### Art 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento reca norme per il riordino del servizio di noleggio di autovetture con conducente.
2. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative relative al servizio di noleggio di autovettura con conducente, di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
  - a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - b) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - d) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  - e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
  - f) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572;
  - g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - h) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti.
4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da Ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

#### Art 2 - Definizione del servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

#### Art. 3 - Condizioni di esercizio.

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità rispettivamente di apposita autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 15/01/1992 n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art 7 della predetta legge. L'esercizio dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.  
Le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico sociale economico e commerciale.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, semprechè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21.

5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed

assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

#### **Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.**

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente, concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

#### **Art. 5 - Ambiti operativi territoriali.**

1. I titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista

## **CAPO II**

### **ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

#### **Art. 6 - Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.**

1. Possono essere titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità.

#### **Art. 7 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni od in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art. 14, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità economica europea.

5. Il bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato, per 30 giorni,

all'albo Pretorio nonché:

- a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
- b) inviato, per la pubblicazione, nei comuni contermini;
- c) inviato alle organizzazioni di categoria.

#### **Art. 8 - Contenuti del bando.**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande presentate.

#### **Art. 9 - Commissione comunale consultiva.**

1. E' costituita la Commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del relativo regolamento.

2. Essa è formata da un numero di componenti determinati in numero di tre nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno tra i consiglieri, uno su designazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e uno su designazione della Confederazione regionale sindacale unitaria.

3. La Commissione comunale è presieduta dal consigliere eletto dal Consiglio comunale. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, Compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale.

4. La Commissione comunale elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale.

5. Per le proposte relative alla pianta organica delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso, il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.

6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni del ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri.

7. La Commissione svolge anche un ruolo propositivo. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La Commissione consultiva dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa della associazione che li ha designati.

#### **Art. 10 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.**

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso, presieduta dal Segretario comunale o da altro dipendente preposto al Servizio competente e composta da 3 membri, nominati dalla Giunta tra persone esperte del settore.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.

3. Ogni commissario non può far parte della stessa Commissione per più di due anni consecutivi.

4. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 8, lettera d) del presente Regolamento.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.

#### **Art. 11 - Attività delle Commissioni di concorso.**

1. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci punti. Alle operazioni della Commissione debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

#### Art. 12 - Presentazione delle domande.

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto prevista dall'art. 16 del presente Regolamento;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
- b) essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale, ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che rilascia la autorizzazione di noleggio con Conducente;
- e) non avere trasferito autorizzazione da almeno 5 anni.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare

a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva (e abbreviata previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21) e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

#### **Art 13 - Materie di esame.**

1. Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune e della provincia;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti a conoscenza pratica di singole lingue dei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità economica europea ed eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

#### **Art. 14 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.**

1. Il Sindaco, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

#### **Art. 15 - Titoli di preferenza.**

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione della graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare per il periodo di almeno sei mesi.

2. Costituisce, altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolta per l'intera periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purchè esercenti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

#### **Art 16 - Inizio del servizio.**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnataria dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad essa non imputabile.

#### **Art. 17 - Validità della autorizzazione.**

1. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fine di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

#### **Art. 18 - Trasferibilità dell'autorizzazione.**

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, è autorizzato dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per gli eredi dei titolari. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

6. Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

7. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

9. In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

#### **Art. 19 - Comportamento del conducente in servizio.**

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;  
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;

g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;

h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

2. È fatto divieto di:

a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;

c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

3. Restano a carico dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

#### Art. 20 - Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### Art. 21 Trasporto degli handicappati.

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione dei servizi di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile n. 384.

#### Art. 22 - Idoneità dei mezzi.

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art. 9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a noleggio con conducente disponendo direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Sindaco, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 32.

3. Con apposito verbale la Polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Nel corso del periodo normale della durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 9. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

#### Art. 23 - Tariffe.

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera

contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

2. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con noleggio con conducente) ai sensi degli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

#### **Art. 24 - Forza pubblica.**

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

### **CAPO III ILLECITI E SANZIONI**

#### **Art. 25. Vigilanza.**

1. La Commissione comunale vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli Uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

#### **Art. 26 - Diffide.**

1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) non noti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa del percorso più breve salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrono

#### **Art. 27 - Sanzioni.**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del RD 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni

amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
  - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
  - c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 4;
  - d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 20;
  - e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 22;
  - f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 22;
  - g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione dell'art. 24.
3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
4. Ai sensi dell'art. 107 del RD 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.
5. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

#### Art. 28 - Sospensione della licenza.

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
  - a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
  - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
  - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;
  - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
  - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

#### Art. 29 - Revoca della licenza.

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
  - a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
  - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
  - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 del presente Regolamento;
  - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;

e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;

f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.

3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

### **Art. 30 - Procedimento sanzionatorio.**

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti difatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

### **Art. 31 - Decadenza dell'autorizzazione.**

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 16 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;

d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 32 - Irrogazione delle sanzioni.**

1. Le sanzioni di cui ai presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

## Art. 33 "Immatricolazione e uso delle autoambulanze"

*"Il presente regolamento si applica alle autoambulanze, così come classificate dall'art.54, comma 1, lett.g, del decreto legislativo 30/04/1992, n.285 e dall'art.203, comma 2, lett.m., del D.P.R. 16/12/1992 n.495;*

### *a) Ambito oggettivo di applicabilità della disciplina*

*Le norme di riferimento si applicano alle autoambulanze, classificate quali veicoli per uso speciale, e agli autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma, classificati quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature, da immatricolare in uso proprio o in servizio di noleggio con conducente,*

### *b) Ambito soggettivo di applicabilità della disciplina*

*Le autoambulanze possono essere immatricolate esclusivamente in capo ad enti pubblici, imprese ed altre collettività pubbliche o private.*

*In particolare, ed a titolo esemplificativo, possono immatricolare autoambulanze:*

- 1. le strutture sanitarie pubbliche (es.: ASL, aziende ospedaliere, ecc.) e le strutture sanitarie private (es. cliniche private);*
- 2. le imprese che svolgono attività commerciali o industriali;*
- 3. le organizzazioni di volontariato e le ONLUS, comprese le cooperative sociali;*
- 4. le scuole, gli uffici pubblici, le associazioni sportive, ecc.*

### *c) Uso proprio*

*Le autoambulanze possono essere immatricolate in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell'esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione di corrispettivo sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l'attività stessa venga eventualmente svolta.*

*Al riguardo, si precisa che l'assenza della "finalità di lucro" è riferita alla prestazione di trasporto e non al soggetto che la pone in essere (es. ONLUS, cooperative sociali ONLUS).*

*Per quanto concerne il "corrispettivo", con esso deve intendersi ogni voce che, in base alla vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito di impresa.*

*In tal senso, si evidenzia che la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni di trasporto effettuate, non costituisce corrispettivo.*

*Ciò premesso, possono immatricolare autoambulanze in uso proprio:*

- 1) gli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (se svolgono la propria attività nel settore sanitario) e, in ogni caso, al fine di tutelare il diritto alla salute ed alla integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività istituzionale dell'ente (es. scolari, spettatori di manifestazioni sportive, visitatori di musei, ecc.), dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;*
- 2) le imprese, per l'esercizio della propria attività principale, a condizione che sia diversa da quella di trasporto di infermi e di infortunati, svolta sia nel settore sanitario sia in altri settori commerciali o industriali, al fine di tutelare il diritto alla salute e all'integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività di impresa, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;*
- 3) le altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, al fine della tutela del diritto alla salute e all'integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività sociale, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.*

*Alle istanze di immatricolazione, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, debbono essere allegati, unitamente a copia di un documento di identità valido del dichiarante:*

- 1) nel caso di enti pubblici, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'ente stesso svolge i propri compiti istituzionali ;*
- 2) nel caso di imprese, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'impresa stessa svolge la propria attività;*
- 3) nel caso di altre collettività, comprese le organizzazioni di volontariato, le ONLUS e le cooperative sociali non iscritte negli appositi registri, copia fotostatica dello statuto e dell'atto costitutivo;*
- 4) nel caso di organizzazioni di volontariato, di ONLUS e di cooperative sociali iscritte negli appositi registri, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante gli estremi della iscrizione*

#### **d) Noleggio con conducente**

*Le autoambulanze sono immatricolate in servizio di noleggio con conducente allorché il loro utilizzo avvenga sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 c.d.s.), nel caso in cui l'attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro.*

*All'istanza di immatricolazione deve essere allegata, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, la copia fotostatica del titolo legale dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, da persona fisica munita di poteri di rappresentanza.*

*Al fine della immatricolazione in servizio di noleggio con conducente, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 c.d.s..*

#### **e) Modalità per i rilascio delle autorizzazioni**

*Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame , previo parere del Servizio di Igiene e Sanità dell'ASL di competenza, e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge.*

*Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 180 giorni dal momento che si rendono disponibili a seguito di rinuncia, revoca o ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato nelle forme di legge assicurandone ampia divulgazione.*

*Il bando di concorso deve contenere i seguenti elementi essenziali:*

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;*
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;*
- c) termine entro il quale presentare la domanda;*
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per la valutazione delle domande presentate.*

*In sede di prima applicazione, tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza e del numero degli abitanti, vengono determinate in numero di due le licenze di noleggio con conducente ad uso ambulanza. """"*

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 33 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento sarà inviata:
  - ai titolari delle autorizzazioni;
  - ai componenti la Commissione consultiva.

**Art. 34 - Approvazione del regolamento.**

1. Il presente regolamento verrà trasmesso alla regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.